

PROTOCOLLO DI INTESA
PER IL SOSTEGNO AI LAVORATORI ED ALLE IMPRESE
NELLE SITUAZIONI DI CRISI

Il giornodel mese di Marzo 2009, presso la sede della Regione Marche, Palazzo Raffaello – Ancona,

Premesso che:

- anche a causa della situazione economica molto difficile le imprese interessate da interventi di cassa integrazione guadagni (CIG) non sono in grado, in alcuni casi, di anticiparne il trattamento ai lavoratori;
- per le procedure previste dalla vigente normativa, le erogazioni ai lavoratori dei trattamenti di CIG da parte dell'INPS avvengono con tempistiche che, in caso di mancata anticipazione da parte dell'impresa, possono comportare difficoltà economiche per i lavoratori e per le loro famiglie;
- è stata, pertanto, studiata la possibilità di intervenire con forme di anticipazione del trattamento economico che il lavoratore vanta nei confronti dell'INPS da parte delle banche;
- nell'ambito del presente Protocollo di intesa i termini "Banca" o "Banche" devono intendersi riferiti agli istituti di credito sopra identificati nonché alle banche che successivamente aderiranno all'accordo ai sensi del successivo punto 10;
- a tale riguardo, è stata riscontrata la disponibilità delle banche ad anticipare ai lavoratori la somma che gli stessi riceveranno dall'INPS come trattamento di CIG,

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti firmatarie convengono quanto segue:

1. le situazioni di crisi rispetto alle quali è operativo il presente accordo sono identificate nel ricorso:
 - alla CIG Straordinaria da parte delle imprese coinvolte in procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria) o di liquidazione coatta amministrativa;

- alla CIG Straordinaria, anche in deroga, o CIG Ordinaria da parte delle imprese che hanno espressamente richiesto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS, previo accordo sindacale tra le parti;
2. il lavoratore riceverà dalla propria impresa o dal titolare delle procedure concorsuali, unitamente al proprio cedolino paga, una lettera che attesti la richiesta degli ammortizzatori sociali sopra citati e l'impossibilità ad anticipare il trattamento di integrazione salariale; con tale lettera il lavoratore si presenterà presso la Banca con la quale intrattiene rapporti bancari, per la concessione del finanziamento di cui ai punti successivi, regolato sul conto corrente già in essere, ovvero su un altro conto corrente appositamente aperto; qualora non intrattenga rapporti con una delle Banche parti del presente accordo, si recherà presso una di tali Banche per l'apertura, nel rispetto delle norme e dei presupposti di legge, di un rapporto di conto corrente, senza spese e commissioni bancarie a carico del richiedente, su cui regolare il finanziamento sotto indicato;
 3. le Banche, a richiesta del lavoratore, concederanno finanziamenti individuali regolati sul conto corrente di cui al punto precedente, nel caso di cassa integrazione guadagni straordinaria, fino ad un importo massimo di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento); il lavoratore potrà prelevare mensilmente un importo massimo di euro 800,00 (ottocento). Gli importi individuali concessi non saranno soggetti a tassi di interesse, né a spese di gestione del conto;
 4. le Banche, a richiesta del lavoratore, concederanno finanziamenti individuali, regolati sul conto corrente di cui al precedente punto 2, nel caso di cassa integrazione guadagni ordinaria di durata superiore alle quattro settimane, fino ad un importo massimo di euro 3.200,00 euro (tremiladuecento euro); il lavoratore potrà prelevare mensilmente un importo massimo di euro 800,00 (ottocento euro). Gli importi individuali concessi non saranno soggetti a tassi di interesse, né a spese di gestione del conto;
 5. a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati dalla Banca, il lavoratore cederà a quest'ultima il credito che vanta nei confronti dell'INPS, notificando la cessione al debitore. A tal fine il lavoratore si impegnerà a domiciliare, in via irrevocabile, presso la Banca che gli ha accordato il finanziamento, l'accredito delle somme che successivamente gli saranno erogate dall'INPS. A tale riguardo il lavoratore darà indicazione all'INPS del numero di conto corrente su cui accreditare gli importi dovuti e presenterà alla Banca copia di tale modello. La Banca tratterà le somme fino alla concorrenza dell'ammontare del finanziamento. Le eventuali somme che residueranno saranno liberamente disponibili dal lavoratore;

6. i tempi di rimborso del finanziamento saranno correlati ai tempi di liquidazione da parte dell'INPS, dei contributi di CIG che dovranno essere riconosciuti ai sensi di legge, maturati a favore dei singoli lavoratori;
7. nel rispetto della normativa vigente, le Associazioni Imprenditoriali si impegnano a fornire alla Banca tutte le informazioni utili alla piena conoscenza di ogni singola situazione aziendale nonché lavorativa, sia in fase iniziale sia successivamente, fino alla chiusura della pratica;
8. le Organizzazioni Sindacali e le Categorie Economiche si impegnano a portare a conoscenza questa possibilità di sostegno finanziario a termine in riferimento sia agli aspetti procedurali sia rispetto alle clausole dell'accordo;
9. qualora il lavoratore in CIG straordinaria, con mutuo per prima casa in essere con una delle Banche parti del presente accordo, manifesti difficoltà nel pagamento delle rate, potrà chiedere la sospensione del pagamento delle stesse, fatte salve le migliori condizioni di legge vigenti; una volta che vi sia l'accoglimento della richiesta da parte della Banca, il periodo di sospensione sarà commisurato alla durata della cassa integrazione guadagni straordinaria senza oneri e spese aggiuntive per il richiedente; le rate sospese saranno messe in coda al piano d'ammortamento originario;
10. le parti concordano che il presente Protocollo è aperto alla libera adesione di tutte le Banche che, sottoscrivendo il presente accordo, intendono sostenere attivamente l'iniziativa;
11. il presente Protocollo di intesa avrà validità per dodici mesi a partire dal 2 Aprile 2009 e si intende rinnovato per ulteriori dodici mesi, qualora non intervenga da una delle parti formale disdetta da trasmettere alla Regione Marche entro 60 giorni dalla scadenza del termine; tale disdetta, qualora presentata da uno o più istituti di credito, avrà effetto unicamente nei confronti degli stessi istituti;
12. copia del presente Protocollo sarà inviato per conoscenza alla Direzione dell'INPS regionale e a alle Direzioni provinciali;

Nome file: Protocollo di intesa - 20 marzo 2009 (2)
Directory: C:\documenti
Modello: C:\Users\giva\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Titolo: Protocollo di intesa
Oggetto:
Autore: federica_coppa
Parole chiave:
Commenti:
Data creazione: 24/03/2009 11.13.00
Numero revisione: 2
Data ultimo salvataggio: 24/03/2009 11.13.00
Autore ultimo salvataggio: fabio_montanini
Tempo totale modifica 2 minuti
Data ultima stampa: 24/03/2009 12.37.00
Come da ultima stampa completa
Numero pagine: 3
Numero parole: 977 (circa)
Numero caratteri: 5.571 (circa)